

Allegato alla deliberazione di C.C. N.12 del 5-11-2013



COMUNE DI MONTESCHENO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Tel./fax 0324576002

www.comune.montescheno.vb.it

e-mail : comune.montescheno.vb@legalmail.it

C.F. 83001910039

P.IVA 00561740036

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Titolo II – PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Art. 6 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Titolo III – TARIFFE

Art. 7 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 9 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Art. 10 – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

Art. 11 – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – CLASSIFICAZIONE

Art. 12 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 13 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

Titolo IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 14 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 15 – AGEVOLAZIONI

Art. 16 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Titolo V – MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 17 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Titolo VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 18 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

Art. 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE O DEL SOGGETTO A CUI E' AFFIDATA LA GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 20 – ACCERTAMENTI

Art. 21 – INTERESSI

Art. 22 - RISCOSSIONE

Art. 23 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Art. 24 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Art. 27 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.n.446 del 15/12/1997, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure di inadempienza.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, individuati al successivo art. 5.

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da *chiunque*, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.

Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, di cui al successivo articolo 6;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.

La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Per l'anno 2013, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) - o della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 13, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo.

Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- k) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- l) sale espositive di musei, pinacoteche e simili

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO III TARIFFE

Art. 7 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe del tributo componente rifiuti sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs.n.267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato negli allegato 1 al presente regolamento.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 9 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione di cui all'art. 3.

L'obbligazione tributaria cessa il giorno al termine dell'occupazione, detenzione o possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al successivo art. 20.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il soggetto che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante, altrimenti si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 20 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

La tariffa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti art. 6.

Art. 10 – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE -DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno stabilito nel Comune la loro residenza anagrafica, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.

Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Per utenze domestiche relative alle seconde abitazione il nucleo familiare sarà computato nella misura di 1 componente

PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti e le loro generalità è quello risultante dalla dichiarazione di cui al successivo art. 20 che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero di occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.

Art.11 – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE - CLASSIFICAZIONE

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo classificati sulla base dell’allegato 1 del presente regolamento.

La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente

potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche) e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con DGR 4 novembre 2005 n. 48-1264.

Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, sotto il profilo della destinazione d'uso o dell'attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione di rifiuti urbani.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc...) e siano ubicate in luoghi diversi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.12 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.

Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 13, che sarà incorporato e versato alla Provincia.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art.13 – – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, escluso la maggiorazione di cui all'art. 19 e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.14 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste ad una distanza di oltre **500 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;

La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 15 – AGEVOLAZIONI

La tariffa si applica in misura ridotta del 50% alle persone che si trovino in condizioni di disagio socio economico da attestare attraverso la presentazione del modello ISEE.

Le agevolazioni di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.

Le stesse cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 16 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 17 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Alla maggiorazione di cui sopra si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs.n.504/92.

La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO VI

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 18 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE O DEL SOGGETTO A CUI E' AFFIDATA LA GESTIONE DEL TRIBUTO

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art.20 – ACCERTAMENTI

L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Ai sensi dell'art.50 della Legge 27/12/1997 n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs.n.218/1997.

Art. 21 – INTERESSI

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito delle violazioni contestate di cui ai precedenti articoli, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale pari al tasso legale

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 22 – RISCOSSIONE

Il Comune o il soggetto affidatario riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate di pari importo scadenti nei mesi di 30 novembre e 15 dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese il 15 dicembre di ciascun anno.

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune o al soggetto affidatario del servizio di riscossione mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

Art. 23 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, il Comune o il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo, non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €. 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d'imposta. La somma sopra si intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

Art. 24 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista al precedente art. 23 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Come riportato al precedente art. 25 non si procede all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a €. 12,00. La somma di cui sopra si intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

Art. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza dell'adempimento degli avvisi di accertamento di cui al precedente art. 24, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese sostenute.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU/TIA.

Art. 27– CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa di Igiene Ambientale o della TARSU entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

| N. | CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Nucleo familiare con 1 componente |
| 2 | Nucleo familiare con 2 componenti |
| 3 | Nucleo familiare con 3 componenti |
| 4 | Nucleo familiare con 4 componenti |
| 5 | Nucleo familiare con 5 componenti |
| 6 | Nucleo familiare con 6 componenti |

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

| N. | CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti) |
|----|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori di carburanti |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 9 | Banche ed istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriale con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione di beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie |
| 17 | Bar, caffè, pasticcerie |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/ o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |

